

3189

fr

1

1 luglio 2014

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Segretariato di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
Divisione Scuole universitarie
Silvia Studiger
Effingerstrasse 27
3003 Berna

Ordinanza concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanze del DEFR nel settore delle SUP – Avvio dell'indagine conoscitiva

Egregi signori,

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ci ha trasmesso il 5 maggio 2014 il testo inerente alla O-LPSU e alle due ordinanze DEFR per un nostro avviso. Desideriamo ringraziarvi per averci invitato a esprimere la nostra opinione e vi facciamo pervenire di seguito le nostre considerazioni in merito.

Considerazioni generali

Il Cantone Ticino si augura che il processo di adesione dei Cantoni al Concordato sulle scuole universitarie professionali sia portato a termine per l'entrata in vigore della LPSU nelle date previste. Ritardi sull'entrata in vigore della legge nuocerebbero all'attuazione delle nuove norme necessarie a un chiaro coordinamento del settore universitario svizzero. Ricordiamo che il nostro Parlamento ha già approvato l'adesione al Concordato il 17 febbraio scorso.

In merito all'attuazione delle norme previste dalla LPSU, l'ordinanza sottopostaci mira a regolare unicamente la prima fase di entrata in vigore della legge, che prevede la creazione di organi comuni e la regolamentazione del sistema di accreditamento e garanzia della qualità. Comprendiamo la necessità di una prima fase costitutiva, in modo che i nuovi enti istituiti possano elaborare un concetto di coordinamento e finanziamento *bottom up*, che permetta di minimizzare le insoddisfazioni legate alle modifiche. In questo senso, v'invitiamo sin d'ora a considerare, nella seconda fase,

l'elaborazione di nuove direttive che non penalizzino finanziariamente i Cantoni per rapporto all'attuale sistema di finanziamento.

Considerazioni puntuali

In merito alle competenze di coordinamento universitario, sembra sensato inserire nell'ordinanza il principio che la presidenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU) sia assegnata al capo del DEFR e che il segretariato sia gestito dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) senza creare costose sovrastrutture amministrative.

Per quanto riguarda gli articoli sulle disposizioni transitorie della LPSU, ne comprendiamo la necessità, dettata dalla scelta di rendere effettive le disposizioni in materia di finanziamento in una seconda fase, a partire dal 2017. Riteniamo quindi giustificato mantenere in vigore per il periodo di transizione gli articoli riferiti agli aiuti finanziari e ai sussidi delle attuali leggi. Non abbiamo osservazioni nemmeno sul tema riguardante la procedura di trasformazione delle SSS in SUP, così come il riconoscimento retroattivo dei titoli già oggi di competenza del DEFR. Ci appare giudizioso anche l'ampio periodo concesso per il riconoscimento federale dei diplomi delle SUP, sei anni dall'entrata in vigore della LPSU.

Per quanto riguarda le direttive sui sussidi a investimenti edili, ci permettiamo di suggerire di allineare la data limite di presentazione delle domande di sussidio in base alle attuali disposizioni con l'entrata in vigore degli articoli LPSU legati al finanziamento, ovvero invece del 31 luglio 2016 prevedere il 31 dicembre 2016. Non capiamo invece perché, anche per gli investimenti non edili, ad esempio di primo mobilio, non si possano prevedere le medesime date limite di presentazione delle richieste di sussidio di quelle edili, tanto più che molte vanno di pari passo.

Infine, in materia di accreditamento l'ordinanza deve giustamente chiarire la procedura in particolare dovuta al passaggio dall'attuale accreditamento istituzionale e dei cicli di studi delle SUP al futuro unico obbligo di accreditamento istituzionale previsto dalla LPSU.

Considerazioni sulle modifiche delle ordinanze del DEFR concernenti la LPSU

In merito alle modifiche delle due ordinanze sull'ottenimento retroattivo di un titolo di una SUP e sull'ammissione agli studi delle SUP non abbiamo particolari osservazioni da fare, visto che le modifiche sono semplici adeguamenti formali a causa degli attuali riferimenti alla LSUP.

In conclusione riteniamo che l'avamprogetto di ordinanza sia in linea con le nostre aspettative circa le competenze organizzative del coordinamento universitario svizzero.

Confidiamo che le precisazioni proposte e i commenti formulati dal Cantone Ticino possano risultare utili per una stesura finale e condivisa del testo.

Vogliate gradire, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


M. Bertoli

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia a

- Deputazione ticinese alle camere federali (delegato.berna@ti.ch,
joerg.debernardi@ti.ch renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch)